

**FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE**

Corso on line

8 ottobre 2021

Le «nuove» Tabelle Milanesi

Ilaria Gentile - Tribunale di Milano

Oggetto della presentazione

Cosa sono gli Osservatori?

Come sono nate le Tabelle milanesi?

Perché cambiare le Tabelle milanesi?

Le nuove Tabelle ed. 2021

Il futuro delle Tabelle milanesi

Cosa sono gli Osservatori ?

Gli «Osservatori sulla giustizia civile» nascono negli anni '90 in molti distretti di corte d'appello: sono un «movimento di base», cioè gruppi non istituzionali di composti, su base libera e volontaria, da giuristi (magistrati, avvocati, giudici onorari, accademici, tirocinanti, praticanti).

Si affrontano le questioni processuali da diversi punti di vista per elaborare soluzioni e protocolli processuali, condividere prassi virtuose (famiglia, tecniche di redazione degli atti, *privacy*, ecc.).

Il lavoro degli Osservatori

«Le prassi elaborate hanno talora risolto problemi importanti, come ad es. quelle racchiuse nei protocolli di udienza per il processo civile ed altre volte sono state recepite normativamente (ad es. il subprocedimento della CTU). Altre volte ancora hanno colmato spazi bianchi lasciati dalle norme sostanziali, come avvenuto per le tabelle sulla liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, considerate diritto vivente dalla Corte di Cassazione» (dott.ssa Luciana Breggia, Coordinatrice nazionale degli Osservatori, 9.03.2021).

Quando, come e perchè sono nate le Tabelle milanesi?

Le Tabelle milanesi sono nate nel 1995, avevano ad oggetto la liquidazione del danno da lesione della salute e da morte.

Esigenza pratica: lo stesso pregiudizio liquidato con importi monetari molto differenti da un giudice all'altro nello stesso Tribunale.

Scenario giuridico: i principi di diritto affermati nelle sentenze della Corte cost. 184/1986, 356/1991 e 372/1994.

Casistica: danni alla persona da sinistri stradali.

Perché le Tabelle milanesi cambiano?

Le Tabelle milanesi si sono evolute nel tempo per adeguarsi al mutamento dei principi giurisprudenziali sul danno alla persona.

I «fari»

«Questi sono stati i fari che hanno illuminato i perigliosi, tormentati ed intelligenti sentieri della Tabelle milanesi: le Tabelle milanesi ed. 1995-96 recepirono i principi affermati dalle sentenze della Corte cost. 184/1986, 356/1991 e 372/1994; le cd sentenze gemelle del 2003 (Cass. 8827 e 8828/2003) poi recepite da C. Cost. 233/2003 determinarono la pubblicazione della innovativa Tabella milanese ed. 2004; le sentenze della Cassazione San Martino 2008 n. 26972-3-4-5 dell'11.11.2008 furono la ragione giustificativa della Tabella milanese 2009; le Tabelle milanesi ed. 2018 trassero linfa vitale dalla giurisprudenza di merito e di legittimità per dare vita a nuovi criteri per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa, per la liquidazione del danno terminale e della somma ex art. 96 c.p.c.» (D. Spera, in «Tabelle milanesi», Officine del diritto, Giuffrè, 2021).

La sentenza 12408/2011

La Cassazione, premesso che le Tabelle milanesi sul danno da lesione alla salute e da perdita/lesione del rapporto parentale erano state adottate da circa i 2/3 degli Uffici Giudiziari italiani, le indica quale criterio para-normativo per la liquidazione equitativa *ex art. 1226 c.c.*

L'evoluzione dell'Osservatorio milanese

Alla fine del 2015 all'interno dell'Osservatorio nasce un nuovo gruppo di studio, il «Gruppo danno», composto in origine da un centinaio di professionisti, giuristi ma non solo: la principale novità è che questo gruppo è aperto anche a professionisti e studiosi di altre discipline, in particolare medici legali e psicologi.

Un gruppo quindi multidisciplinare di giuristi/medici legali/psicologi tutti specializzati o interessati ad approfondire la materia del danno non patrimoniale alla persona. Il progetto è di verificare se vi siano altri danni non patrimoniali della persona «tabellabili».

Le Tabelle milanesi ed. 2018

Dopo due anni e mezzi di lavoro, il Gruppo danno redige i Criteri orientativi in materia di liquidazione danno alla salute definito da premorienza, danno terminale, danno da diffamazione a mezzo stampa e della somma equitativamente determinata ex art. 96 uc c.p.c., relazioni che compongono, insieme ai Criteri orientativi per la liquidazione del danno da lesione alla salute e del danno da perdita/grave lesione del rapporto parentale, le Tabelle milanesi ed. 2018.

Cosa succede dal 2018 in poi?

Cass. n. 7513/2018 cd «Ordinanza-decalogo»: il consolidamento di alcuni principi e le dissonanze...

La scienza medico legale elabora e propone nuovi strumenti concettuali in tema di sofferenza fisica e non solo.

Cass. 11.10.2020 n. 25164 – le presunzioni e le massime di esperienza

Le 10 sentenze cd San Martino 2019

Cass. 25164/2020

«Ad un così *puntuale onere di allegazione* -la cui latitudine riflette la complessità e multiformità delle concrete alterazioni in cui può esteriorizzarsi il danno non patrimoniale che, a sua volta, deriva dall'ampiezza contenutistica dei diritti della persona investiti dalla lesione ingiusta- *non corrisponde, pertanto, un onere probatorio parimenti ampio. Esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo*, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione -sovente ricorrendosi, a tal fine, alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale, mentre il riferimento più corretto ha riferimento alle *massime di esperienza* (i fatti notori essendo circostanze storiche concrete ed inoppugnabili, non soggette a prova e pertanto sottratte all'onere di allegazione). La massima di esperienza, difatti, non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, volta che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante.

Cass. 25164/2020

Tanto premesso, non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito. Del resto, alla base del parametro standard di valutazione che è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali, per così dire, ordinarie. Un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa.»

Il dibattito nel Gruppo danno dell'Osservatorio milanese

- Arroccarsi sulle proprie posizioni? (Battaglia persa!)
- Cogliere l'occasione per fare autocritica? Le Tabelle a volte sono state usate come una «scorciatoia»
- Interrogarsi su quale sia il ruolo dell'Osservatorio: costruire «a tavolino» le tabelle «perfette»?
- Produrre norme secondarie come le Autorità indipendenti?
- Elaborare e/o difendere tesi e principi dottrinari sulle categorie ontologiche del danno non patrimoniale?

Il dibattito nell'Osservatorio milanese

Tornare alle radici: ricercare e condividere prassi virtuose, offrire strumenti liquidatori condivisi dagli operatori (avvocati, giudici, liquidatori, mediatori) con l'obiettivo dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni, anche allo scopo di agevolare la definizione stragiudiziale del contenzioso. Quindi:

valorizzare tutto quanto aiuta a raggiungere l'obiettivo:

- le convergenze piuttosto che le divergenze,
- gli insegnamenti omogenei e condivisibili della Corte di legittimità
- l'apporto delle competenze del medico legale ed i contributi scientifici della medicina legale
- il patrimonio di conoscenze derivante dal monitoraggio di centinaia di sentenze di merito che liquidano il danno al bene-salute

La proposta dell'Osservatorio

Fermi tutti i parametri monetari e la curva dell'andamento dei valori monetari, frutto del monitoraggio dei precedenti, **enucleare** nelle Tabelle esistenti del 2018 le componenti del danno cd «biologico» e «morale», in modo da consentire agli operatori di valutarne concretamente la congruità ed adeguatezza nel caso di specie con riferimento al fatto e in conformità ai principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte, come applicati dal Giudice

Le tabelle ed. 2021

Il «ritocco» delle Tabelle milanesi

Perché questo nome?

Lo scorporo degli addendi (la colonna 5)

La modifica della terminologia:

danno biologico → dinamico relazionale

danno morale → sofferenza soggettiva interiore

L'incremento per «sofferenza soggettiva media presumibile»

Criteri orientativi: istruzioni per l'uso danni da fatti-reato e/o plurioffensivi

Illeciti da reato e pluri-offensivi

«È opportuno ricordare che la Tabella costituisce la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto fatti illeciti che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero integrano gli estremi di un reato colposo. Laddove, invece, ricorrano tutti i presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato doloso ovvero altri elementi eccezionali, il giudice deve aumentare o ridurre l'entità degli importi previsti in Tabella, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta (Cass. sent. n. 12408/2011). Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nella liquidazione del danno biologico...conseguente a rapina, sequestro di persona, percosse, violenza sessuale, ecc. Infatti, senza aderire alla tesi del c.d. "danno punitivo"...è indubbio che, nelle ipotesi menzionate, sia (di regola) maggiore l'intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima primaria o secondaria. Inoltre, non deve dimenticarsi che, nelle ipotesi di illeciti dolosi pluri-offensivi di diversi diritti della vittima (ad es., diffamazione o violenza sessuale che causino anche una lesione permanente e/o temporanea all'integrità psicofisica della persona), il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del bene-salute non esaurisce certo il novero dei pregiudizi non patrimoniali conseguenti all'illecito, occorrendo separata ed autonoma liquidazione del diverso danno per lesione della reputazione (nell'ipotesi della diffamazione) ovvero per lesione del diritto all'autodeterminazione sessuale (nell'ipotesi della violenza sessuale) della vittima, nella misura in cui sono stati dedotti ed accertati.»

Criteri orientativi: istruzioni per l'uso onere allegazione/motivazione

*«Il **ritocco** della veste grafica della Tabella mira ad agevolare l'operatore del diritto nell'uso della Tabella: si è osservato che, purtroppo, in alcuni casi la Tabella è stata usata come una **scorciatoia**, pervenendo a liquidazioni del danno alla salute nella misura del totale di cui alla colonna 5 senza esplicitare gli specifici pregiudizi dinamico-relazionali e sofferenziali accertati e liquidati. L'Osservatorio intende con tale ritocco grafico contrastare questa pratica e ribadire che l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice... In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeat (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della CTU.»*

Criteri orientativi: la personalizzazione

«una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi -onde consentire un'adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare: sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al "dito del pianista dilettante"), sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo), ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti»

Liquidazione del danno da inabilità temporanea: lo «scorporo»

Valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta (in parentesi i valori monetari delle componenti per danno biologico/dinamico-relazionale e per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile)	Aumento personalizzato in presenza di allegate e comprovate peculiarità
€ 99,00 (€ 72,00 + € 27,00)	Fino a max 50%

La liquidazione del danno dal perdita/grave lesione del rapporto parentale

Danno non patrimoniale per la morte del congiunto			
Rapporto di parentela		Valore monetario base	Aumento personalizzato (fino a max)
A favore di ciascun genitore per morte di un figlio		€ 168.250,00	€ 336.500,00
A favore del figlio per morte di un genitore		€ 168.250,00	€ 336.500,00
A favore del coniuge (non-separato), della parte dell'unione civile o del convivente di fatto sopravvissuto		€ 168.250,00	€ 336.500,00
A favore del fratello per morte di un fratello		€ 24.350,00	€ 146.120,00
A favore del nonno per morte di un nipote		€ 24.350,00	€ 146.120,00

Criteri orientativi

«il danno non è in re ipsa e non esiste, pertanto, un “minimo garantito”: la parte è - come sempre- gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale subito, fermo il ricorso alla prova per presunzioni; il giudice deve valutare caso per caso, ferma la possibilità di porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (Cass. sentenza n. 25164/2020). Il valore monetario, indicato in Tabella nella prima colonna, è quello denominato “base”.

*Si intende rimarcare come i valori, di cui alla prima colonna, esprimono la “**uniformità pecuniaria di base**” cui fanno riferimento le note sentenze della Corte costituzionale n. 184/1986 e della Cassazione n. 12408/2011. L’ “aumento personalizzato” fino ai valori massimi, indicato nella seconda colonna della Tabella, deve essere, invece, applicato dal giudice solo laddove la parte nel processo allegghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa inferirsi, anche in via presuntiva, un maggiore sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale.*

*Infine, anche per il danno da perdita del rapporto parentale, vanno **distinte le ipotesi integranti reati colposi o dolosi**; la tabella si applica solamente alle prime. Nelle fattispecie in cui l’illecito sia stato cagionato con dolo, spetta al giudice valutare tutte le peculiarità del caso concreto e pervenire eventualmente ad una liquidazione che superi l’importo massimo previsto in tabella, in considerazione della (di regola) maggiore intensità delle sofferenze patite in tali casi dal danneggiato»*

Il nuovo quesito medico legale

Perché modificare il quesito medico-legale?

Aggiornare il quesito al mutato scenario normativo e giurisprudenziale, con lo scopo di aiutare il Giudice e le parti a pervenire alla più accurata conoscenza degli aspetti medico-legali sanitari ma anche sofferenziali per consentire una liquidazione equa e congrua in concreto.

Criteri orientativi per la liquidazione del danno alla salute «intermittente»

«Quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile nell'ipotesi in cui un soggetto, che subisca una certa menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo, deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subita».

Genesi delle Tabelle (monitoraggio di casi di danneggiati in vita alla data della decisione)

Il danno definito da premorienza

Un consolidato orientamento di legittimità ha affermato che -in ipotesi di decesso della vittima prima o in corso di causa per motivi indipendenti dal fatto illecito/inadempimento- il risarcimento del danno biologico permanente deve essere parametrato non più alla aspettativa di vita della vittima, considerato nelle Tabelle, ma **alla durata effettiva della vita vissuta dal danneggiato**: *“Invero quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statica e diventa un dato noto per essere il danneggiato deceduto per circostanze autonome dall’evento lesivo, la liquidazione del danno biologico, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative all’integrità-psicofisica, va parametrata alla durata effettiva della stessa....qualora la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l’ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l’ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono iure successionis va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva”* (Cass. civ. sez. 3 del 18.01.2016 n. 679: conformi: Cass. civ. sez. 3 del 30.06.2015 n. 13331; Cass. civ. sez. 3 del 14.11.2011 n. 23739; Cass. civ. sez. 3 del 31.01.2011 n. 2297; Cass. civ. sez. 3 del 30.10.2009 n. 23053; Cass. civ. sez. 3 del 2.10.2003 n. 14767). Nello stesso senso, più di recente: *“In tema di risarcimento del danno biologico, la liquidazione va parametrata alla durata effettiva della vita, se questa è più breve -per cause indipendenti dal sinistro oggetto del giudizio- rispetto a quella attesa o corrispondente alla vita media (sebbene occorra tenere conto della maggiore intensità del patema d’animo nei primi tempi successivi all’evento), assumendo esclusiva rilevanza la sofferenza effettivamente patita per il residuo tempo di durata della vita, nel rispetto del fondamentale principio di contenimento di qualunque forma di risarcimento all’effettivo pregiudizio arrecato”* (Cass. civ. sez. 3, 26.05.2016 n. 10897; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 15.02.2019 n. 4551).

La tabella della liquidazione del danno definito da premorienza

Invalità %	Danno non patrimoniale per il primo anno * (nella parentesi quanto liquidato a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e quanto liquidabile a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile in %, sul danno biologico/dinamico- relazionale)	Danno non patrimoniale per il primo ed il secondo anno ** (nella parentesi quanto liquidato a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e quanto liquidabile a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile in % sul danno biologico/dinamico-relazionale)	Danno non patrimoniale per ogni ulteriore anno successivo *** (nella parentesi quanto liquidato a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e quanto liquidabile a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile in % sul danno biologico/dinamico-relazionale)	Aumento personalizzato
20	€ 3.832 (2.818 + 1.014)	€ 6.707 (4.932 + 1.775)	€ 1.916 (1.409 + 507)	50%

Gli altri criteri orientativi presenti nelle Tabelle ed. 2021

- per la liquidazione del danno da mancato consenso informato in ambito medico (2018-21)
- per la liquidazione del danno cd «terminale» (2015-18)
- per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con alti mezzi di comunicazione di massa (2015-18)
- la somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 uc. c.p.c. (2015-18)

Il futuro prossimo del Gruppo danno dell'Osservatorio e delle Tabelle milanesi

La pandemia → dalle riunioni in presenza alla piattaforma telematica Teams Dannomilano → la componente extramilanese del Gruppodanno

→ Cass. 10579 del 21.04. 2021

Cass. 10579/2021

«Sotto questo aspetto non può sfuggire che la tabella meneghina, con riferimento al danno da perdita parentale, non segue la tecnica del punto, ma si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza (ad esempio a favore del coniuge è prevista nell'edizione 2021 delle tabelle un'oscillazione fra Euro 168.250,00 e Euro 336.500,00). L'individuazione di un così ampio differenziale costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata quale è la tabella basata sul sistema del punto variabile. Resta ancora aperto il compito di concretizzazione giudiziale della clausola, della quale, nell'ambito di un range assai elevato, viene indicato soltanto un minimo ed un massimo. In definitiva si tratta ancora di una sorta di clausola generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità. La tabella, così concepita, non realizza in conclusione l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato. Garantisce invece uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione

Cass. 10579/2021

In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio "a punto variabile"; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti; 3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi. Nell'assolvimento del compito di questa Corte di garanzia dell'uniforme interpretazione del diritto, in linea con quanto già affermato da Cass. n. 12408 del 2011, deve riconoscersi che proprio le ragioni poste a base di questo importante arresto per il conferimento alle tabelle milanesi di una funzione nazionale impongono di identificare l'adozione di parametri predeterminati per l'uniforme liquidazione anche del danno da perdita parentale. Resta ferma la possibilità, immanente ad un diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella di origine pretoria e non legislativa, di una liquidazione che si distanzi dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario ove l'eccezionalità del caso sfugga ad un'astratta schematizzazione, a condizione che la valutazione equitativa si articoli in un complesso di argomenti chiaramente enunciati, ed attingendo ove reputato utile, nella logica del modellamento della regola sul caso specifico, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla tabella milanese

Cass. 10579/2021

1.1.5. L'individuazione di un sistema a punti anche per la liquidazione del danno parentale, costituisce il naturale sviluppo e la logica evoluzione di quanto era già presente, al livello di principio di diritto, in Cass. n. 12408 del 2011. Il Collegio è consapevole dell'impatto di un simile mutamento evolutivo della giurisprudenza di legittimità sulle controversie allo stato decise nel grado di merito sulla base del precedente indirizzo e dunque delle tabelle milanesi. Al riguardo va considerato che, coerentemente a quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, bisogna guardare al profilo dell'effettiva quantificazione del danno, a prescindere da quale sia la tabella adottata, e, nel caso di quantificazione non conforme al risultato che si sarebbe conseguito seguendo una tabella basata sul sistema a punti secondo i criteri sopra indicati, a quale sia la motivazione della decisione. Resta infatti fermo che, ove la liquidazione del danno parentale sia stata effettuata non seguendo una tabella basata sul sistema a punti, l'onere di motivazione del giudice di merito, che non abbia fatto applicazione di una siffatta tabella, sorge nel caso in cui si sia pervenuti ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando la tabella in discorso, o comunque risulti sproporzionata rispetto alla quantificazione cui l'adozione dei parametri tratti da tale tabella avrebbe consentito di pervenire. Il criterio per la valutazione delle decisioni adottate sulla base del precedente orientamento è dunque quello dell'assenza o presenza di sproporzione rispetto al danno che si sarebbe determinato seguendo una tabella basata sul sistema a punti. Ove una tale sproporzione ricorra, il criterio di giudizio riposa nell'esame della motivazione della decisione.

I lavori in corso: gruppi di studio su

- la liquidazione del danno parentale per punti/monitoraggio secondo Cass. n. 10579/2021
- gli oneri di allegazione e prova del danno alla salute
- i danni da trattamento illecito dei dati personali
- la capitalizzazione e la rendita vitalizia
- il danno da perdita di *chance* di sopravvivenza

Il futuro possibile della liquidazione del danno da lesione alla salute

L'art. 138 CAP e la tabella unica nazionale: i lavori sono in corso....che sia la volta buona?

La giustizia predittiva: a ben vedere gli Osservatori sulla giustizia civile altro non sono che forme pre-digitali ed artigianali di implementazione di giustizia predittiva: osservando e studiando le decisioni già emesse sono stati stilati dei criteri (adesso si elabora un algoritmo) per orientare ed uniformare le decisioni successive.

Sono convinta che la giurisdizione, se continuerà ad essere la regola del caso singolo, mai potrà essere attuata con algoritmi.

Il futuro possibile della liquidazione del danno da lesione alla salute

E tuttavia, la predeterminazione normativa di importi compensativi del danno da lesione al bene-salute unitamente all'attuale sacrosanta necessità di ridurre i tempi della giustizia civile potrebbe portare a conseguenze oggi neanche immaginabili: decreti ingiuntivi sul risarcimento del danno alla persona? Liquidazioni mediante ADR dei piccoli sinistri?

Deflazione mediante standardizzazione, ferma la possibilità di adire il Giudice per casi estremi/peculiari.

Grazie per l'attenzione

Ilaria Gentile (Tribunale di Milano)